
BANDO OCM INVESTIMENTI annualità 2022-2023

- Programma Nazionale di Sostegno (PNS) del settore vitivinicolo 2019-2023,
- Decreto ministeriale n. 1411 del 3/03/2017 "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, così come modificato dal Decreto ministeriale del 3/04/2019 n. 3843, concernente Modifica del Decreto ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto",
- Delibera di Giunta Regionale n. 442 del 19/04/2022, avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – OCM del settore vitivinicolo. Attivazione della misura degli investimenti, adozione delle determinazioni per l'applicazione della misura e individuazione dei criteri di priorità da applicare alle domande di sostegno – Campagna 2022/2023",
- Decreto ARTEA n. 71 del 4/07/2022 "Procedure attuative per la presentazione delle domande di aiuto e delle domande di pagamento, per la definizione della graduatoria, delle verifiche amministrative e dei controlli in loco e per il pagamento dei contributi per la Misura Investimenti nel settore Vitivinicolo di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013" (di seguito "Bando Investimenti").

17. VARIANTI

Non sono ammesse varianti ai progetti iniziali.

Eventuali sconti ottenuti su voci di spesa ammesse non possono essere richiesti come importo a variante ed aumentare la tipologia degli investimenti previsti.

Non è considerato come variante il cambio di fornitore nel caso in cui marca e modello siano i medesimi del bene e/o dell'attrezzatura prevista nei preventivi allegati alla domanda iniziale. In caso di modifica del fornitore, il beneficiario dovrà darne adeguata motivazione nella relazione allegata alla domanda di accertamento finale e saldo.

È altresì ammesso il cambio del preventivo se determinato da cause di forza maggiore, quali ad esempio l'impossibilità del fornitore di consegnare il bene entro i termini o il prezzo concordati; in tal caso dovrà essere fornita dichiarazione del fornitore, in ogni caso deve essere sempre garantito il mantenimento dei requisiti tecnici/economici e qualitativi rispetto al preventivo iniziale approvato.

Qualora la spesa sostenuta dovesse risultare maggiore rispetto alla spesa ammessa con il preventivo iniziale, la differenza della maggiore spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario.

Tutte le suddette variazioni sono valutate in fase di istruttoria della domanda di accertamento finale e saldo.

Sono considerate varianti il cambio di beneficiario, il cambio di sede dell'investimento, le modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, la modifica della tipologia di opere approvate.

L'istruttore valuta in ogni caso i principi che regolano l'inammissibilità delle VARIANTI.

A.R.T.€A.

Sono ammessi **ADATTAMENTI TECNICI** ai progetti iniziali, da comunicare direttamente nella relazione tecnica e nel progetto all'interno della Domanda di accertamento finale e saldo.

Cos'è un ADATTAMENTO TECNICO:

- le modifiche di dettaglio: modifiche progettuali che non incidono su scelte tecnologiche (scelta dei materiali) o tipologiche (finalità diverse);
- le soluzioni tecniche migliorative: modifiche progettuali in corso di realizzazione che contribuiscono a migliorare l'efficacia del progetto, all'interno del 25% di spesa del progetto iniziale.
- la fuoriuscita di voci di spesa (non esecuzione di spese), se contenute entro un importo **non superiore al 25%** del totale della spesa ammessa e derivate da cause legate alla fornitura dei beni entro i termini di rendicontazione;
- i cambi di preventivo (a parità di tipologia di bene), purché sia garantita la possibilità di identificare il bene oggetto di cambio e fermo restando l'importo del contributo concesso in sede di istruttoria di ammissibilità.

L'istruttore di ARTEA valuterà in ogni caso i principi che regolano l'ammissibilità degli ADATTAMENTI TECNICI.

PRINCIPI che regolano l'ammissibilità degli ADATTAMENTI TECNICI.

1. gli adattamenti tecnici sono ammissibili a condizione che rispettino gli elementi che hanno determinato l'ammissibilità della domanda iniziale. Non devono comportare una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto¹. Non devono modificare la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.
 2. Nel caso in cui gli adattamenti tecnici comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione.
 3. Nel caso in cui gli adattamenti tecnici comportano un aumento della spesa complessiva la maggiore spesa resta a carico del beneficiario.
-
-

15. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

ARTEA predispone la graduatoria unica regionale delle domande ammissibili e finanziabili sulla base dei punteggi ottenuti secondo i criteri di cui al precedente capitolo "Criteri di priorità" e dichiarati dal richiedente, indicando per ciascuna domanda l'importo della spesa richiesta e del relativo contributo finanziabile. In tale sede è inoltre individuato l'elenco delle domande non ammissibili.

*L'individuazione delle domande finanziabili **non costituisce diritto** al finanziamento in capo al soggetto richiedente.*

Il decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito di ARTEA.

¹ In caso di graduatoria finanziata parzialmente.

A.R.T.€.A.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito di ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

In caso di scorrimento della graduatoria per rinuncia, decadenza o aumento della dotazione finanziaria (scorrimento che prevede l'inserimento a finanziamento di nuove domande inizialmente non finanziabili), sarà inviata da ARTEA, esclusivamente tramite PEC, una comunicazione personale ai beneficiari interessati. Tale comunicazione indicherà la finanziabilità, la tempistica di attuazione del progetto e tutte le altre indicazioni utili.

*In caso di presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa **non sarà finanziabile.***

La graduatoria regionale Toscana è stata approvata il **15 dicembre 2022**.

È previsto che l'istruttoria puntuale di ammissibilità sia effettuata nel periodo dal 16 dicembre 2022 al 28 febbraio 2023, salvo richieste di integrazioni che interrompono i termini del procedimento.

Il termine per la definizione dell'ammissibilità delle domande di aiuto non è stato fissato dalla Regione Toscana né da ARTEA, ma dal Decreto Ministeriale n. 3843 del 3/04/2019. Tale termine, solo per la campagna 2022-2023, è stato prorogato con DM 582134 del 14/11/2022 ed è quindi un termine nazionale a cui ogni Regione deve attenersi.

È bene ricordare che la graduatoria Regione Toscana approvata il 15 dicembre scorso ha previsto che tutte le domande che hanno richiesto l'aiuto siano finanziate.

Nell'istruttoria delle domande, stiamo purtroppo constatando che numerose aziende hanno richiesto investimenti NON ammessi dal Bando.

Queste aziende hanno ricevuto (o riceveranno) una comunicazione specifica da parte degli uffici istruttori di ARTEA nella quale viene indicato l'investimento non ammissibile ed il perché di tale inammissibilità.

Ci duole ricordare che le aziende che hanno richiesto investimenti palesemente non ammissibili hanno colpevolmente rallentato le fasi istruttorie di ammissibilità.

Diamo inoltre atto, con rammarico, che se la compilazione della domanda di aiuto fosse stata redatta seguendo con maggiore attenzione le indicazioni del Bando, e corredata di tutti i documenti richiesti, l'ufficio istruttore avrebbe potuto più velocemente ed agevolmente definire l'ammissibilità e, di conseguenza, ridurre i tempi di riconoscimento degli investimenti finanziabili per tutti i progetti finanziati.

Tuttavia, le aziende che hanno previsto l'acquisto di macchine ed attrezzature indicate dal Bando, correlando la domanda di aiuto dei documenti richiesti, non hanno ragione di temere che l'istruttoria di ammissibilità modifichi il progetto presentato.

Queste aziende possono quindi procedere all'acquisto delle macchine e delle attrezzature indicate nel progetto.

A.R.T.€A.

18. PROROGHE

In considerazione della tempistica di attuazione della Misura, non sono previste proroghe per la presentazione della domanda di accertamento finale e saldo, salvo in casi derivanti da cause di forza maggiore.

La richiesta di proroga per causa di forza maggiore deve essere inviata ad ARTEA tramite PEC entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificata la circostanza eccezionale.

In relazione allo specifico funzionamento del FEAGA (Fondo comunitario a cui fa capo l'OCM Investimenti), la tempistica di attuazione della Misura in oggetto prevede il pagamento, previa verifica sulla realizzazione dei progetti, **entro e non oltre il 15 ottobre 2023**.

Ciò ha determinato la necessità di prevedere inizialmente nel Bando regionale una tempistica massima per la presentazione delle domande di pagamento (corrispondente al 15 maggio).

Ciò per permettere la successiva verifica da parte degli Uffici istruttori (entro il 15 settembre) ed il conseguente pagamento (entro il 15 ottobre).

In considerazione, tuttavia, del particolare momento economico e produttivo che stanno vivendo le ditte produttrici di macchine ed attrezzature per l'enologia, riteniamo utile che gli Uffici istruttori di ARTEA restringano il più possibile i tempi a loro disposizione per la verifica della realizzazione degli investimenti (prevedendo che il controllo sulle oltre 400 aziende finanziate avvenga anche in modalità da remoto) e permettano la presentazione della domanda di pagamento entro il **12 giugno 2023**.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle cause di forza maggiore, è bene precisare che potranno essere riconosciute come tali esclusivamente se hanno impedito al titolare aziendale di presiedere o presenziare alle azioni di realizzazione del progetto per motivazioni di salute.

I ritardi nella consegna delle macchine/attrezzature da parte del fornitore non potranno essere considerati cause di forza maggiore.

Nei casi di ritardo della consegna delle forniture, potranno essere previste consegne in azienda oltre il termine del 12 giugno.

Tale circostanza **eccezionale** dovrà prevedere la presentazione entro i termini della domanda di pagamento con specifica indicazione che le forniture 'in ritardo di consegna' siano state pagate alla data del 12 giugno 2023 e che la relativa consegna in azienda **non avvenga oltre il 31 luglio 2023**.

A tale scopo verrà redatto uno specifico campo nella domanda di pagamento a saldo da compilare a cura del beneficiario.

A.R.T.€A.

22.PENALITÀ

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità (pubblicazione della graduatoria), riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della domanda di aiuto, senza l'applicazione di penalità.

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità e/o prima che sia stato erogato un pagamento, se determinata da comprovate cause di forza maggiore indipendenti dal richiedente e non prevedibili dallo stesso al momento della presentazione della domanda di aiuto, riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della domanda di aiuto, senza l'applicazione di penalità.

Il mancato inoltro via PEC ad ARTEA della comunicazione di rinuncia determina inderogabilmente l'applicazione di una penalizzazione a carico del beneficiario pari a 3 anni di esclusione dal contributo, previsto nell'ambito della Misura, a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia (D.M. n. 911/2017).

È prevista altresì l'applicazione della medesima penalità ai beneficiari che, avendone titolo, non presentano la domanda di pagamento entro i termini stabiliti.

Tabella tempistiche del Bando:

D. Comunicazione di rinuncia (eventuale) Entro l'approvazione della graduatoria o, in caso di scorrimento, entro 10 giorni dalla comunicazione di finanziabilità

In considerazione della circostanza che ha previsto la completa finanziabilità di tutti i progetti presentati, il beneficiario, per non incorrere nella penalizzazione pari a 3 anni di esclusione dal contributo (D.M. n. 911/2017), deve effettuare la comunicazione di rinuncia al progetto **entro il 28 febbraio 2023**.

Firenze 13 febbraio 2023

ARTEA